



*Ministero dell'Istruzione*

**Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"**

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

Circolare 116

I.I.S. "GULLI E PENNISI" - ACIREALE

**Prot. 0010910 del 09/11/2021**

(Uscita)

Acireale, 9 novembre 2021

**Agli studenti e alle studentesse**

**Ai docenti**

**Ai genitori**

**Al personale A.T.A.**

Liceo Classico

Liceo Scientifico

**Ai referenti COVID**

Prof.ssa Carmela Blanco

Prof.ssa Marinella Danzi

Prof.ssa Rosaria Arcifa

Prof.ssa Vincenza Schifano

**All'Albo Sicurezza**

A.S.  
21/22

TRASMESSA VIA @

PUBLICATA IN [www.gulliepennisi.edu.it](http://www.gulliepennisi.edu.it)

1

**Oggetto:** nuove indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Con una nota congiunta il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Salute hanno trasmesso a tutte le Istituzioni scolastiche della Repubblica le nuove indicazioni di cui in oggetto allo scopo di ridefinire le procedure in caso di infezioni da SARS-CoV-2.

Di seguito si riportano, brevemente, le novità con l'invito di leggere con la massima attenzione le note trasmesse in allegato e provenienti sia dai suddetti dicasteri sia dall'ufficio del Commissario ad acta per l'emergenza COVID dell'area metropolitana di Catania a firma del dott. Giuseppe Liberti.

Gli attori coinvolti saranno lo scrivente, i referenti scolastici COVID-19, il Dipartimento di prevenzione (DdP) e i "soggetti scolastici" che hanno avuto il contatto con il soggetto positivo, sia esso studente sia esso operatore scolastico.



*Ministero dell'Istruzione*

**Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"**

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

## INDICAZIONI OPERATIVE

(estratto dalla nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute)

In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il referente scolastico COVID-19, individua i possibili “*contatti scolastici?*” del caso positivo secondo le indicazioni riportate nelle **Tabelle 3-4 della nota congiunta** e trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni standardizzate, predisposte preventivamente dal DdP in accordo al presente documento, da intraprendere sulla base del presente protocollo, fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da parte del DdP. Qualora il DdP non sia già intervenuto, il referente scolastico COVID-19 segnala al DdP la presenza del caso positivo a scuola, i contatti scolastici individuati e comunica agli interessati le istruzioni standardizzate che sono state loro fornite.

I contatti individuati, **se previsto dalla casistica nelle tabelle 3-4 della nota congiunta**, dovranno effettuare un test antigenico o molecolare. Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla tempistica dei test.

1. **Tempo zero (T0)**: prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico COVID-19 o dal DdP. **Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola.** Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il medico di medicina generale (MMG) e non si reca a scuola.
2. **Tempo cinque (T5)**: ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione).

Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG e non recarsi a scuola. Il referente scolastico COVID-19 sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici

Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe o gruppo comunicherà al referente scolastico COVID-19 i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da **tabelle 3-4 della nota congiunta** e la relativa tempistica di rientro a scuola.

I soggetti (studenti, studentesse, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP e dal referente scolastico COVID-19 ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del test.

A.S.  
21/22

2



*Ministero dell'Istruzione*

**Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"**

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l'effettuazione del test a T0 potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP.

Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone. I DdP comunicano tempestivamente al referente scolastico COVID-19 eventuali casi di positività. Relativamente al test a T5, è facoltà del DdP disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) qualora non venga effettuato il test.

Si sottolinea che in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo o classe, in base all'attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all'indagine epidemiologica. L'operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte). Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola secondaria di secondo grado che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 (quattro) ore o più, anche cumulative, all'interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l'insegnante deve rispettare.

È opportuno che in ogni ASL siano identificati dei referenti per ogni scuola, i quali possano intervenire tempestivamente supportando il referente scolastico COVID-19 e prioritizzando i test del T0. È altresì raccomandato che i DdP predispongano preventivamente le indicazioni standardizzate per la gestione dei contatti scolastici e la sorveglianza con testing e che le mettano a disposizione dei referenti scolastici COVID-19 e dei Dirigenti Scolastici.

Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (**ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili**) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

A.S.  
21/22

3



*Ministero dell'Istruzione*

**Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"**

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto minorenni) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.

I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena.

Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening).

Nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica in corso sia con le capacità di testing disponibili in ogni contesto, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare.

A.S.  
21/22

**SCHEMA PER LE SCUOLE SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

(Tratto dalla nota dell'ufficio del Commissario ad acta per l'emergenza COVID dell'area metropolitana di Catania)

**PER GLI STUDENTI O LE STUDENTESSE**

4

Caso 1: Con uno studente o docente positivo

- Gli alunni fanno un tampone entro le 48h dalla comunicazione pervenuta da parte della Scuola (T0) – **se il test è negativo restano in classe.**
- Gli alunni ripetono il tampone a distanza di cinque giorni dal primo (T5) – **se il test è negativo restano in classe.**

Caso 2: Con due positivi in aula

- Per i soggetti vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi: Sorveglianza con Testing, con tampone al tempo zero (T0) e al tempo cinque (T5);
- per i soggetti non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi: tampone entro le 48 ore dalla segnalazione, a tempo zero (T0), quarantena di 10 giorni e tampone a fine quarantena (TQ10)



## Ministero dell'Istruzione

### Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

#### Caso 3: Con tre o più positivi in aula

- Quarantena per tutti gli studenti o le studentesse della classe.

#### PER IL PERSONALE DOCENTE

#### Caso 1: Con uno o due studenti e/o docenti positivi:

- Per i soggetti vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi: Sorveglianza con Testing, con tampone al tempo zero (T0) e al tempo cinque (T5);
- per i soggetti non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi: tampone entro le 48 ore dalla segnalazione (T0), quarantena di 10 giorni e tampone a fine quarantena (TQ10)

#### Caso 2: Con tre o più positivi in aula

- Quarantena per tutti i docenti della classe che sono stati individuati "contatto diretto".

#### OSSERVAZIONI

L'Istituto Superiore non è a conoscenza di informazioni riguardante stato vaccinale del personale scolastico e degli studenti; pertanto, nessuna informazione verrà trasmessa al dipartimento di prevenzione. Tali dati personali sono protetti dal Regolamento dell'U.E. 2016/679 e delle determinazioni del Garante della Privacy.

Ai soggetti in sorveglianza con testing (T0 e T5), si raccomanda di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena fissata, a legislazione vigente, a 10 giorni se non vaccinati e 7 giorni, se vaccinati.

A.S.  
21/22

5

Si raccomanda caldamente una attenta lettura delle note in allegato allo scopo di diffondere, in maniera capillare, la nuova procedura.

Cordialmente,

Il Dirigente Scolastico



*Ministero dell'Istruzione*

**Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"**

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

**Dott. Tarcisio Maugeri**

documento firmato digitalmente ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

A.S.  
21/22

6



*Ministero dell'Istruzione*

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,  
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



*Ministero della Salute*

**DIREZIONE GENERALE DELLA  
PREVENZIONE SANITARIA**

Alle istituzioni scolastiche ed educative  
statali

Agli Uffici Scolastici Regionali

Alle Scuole non statali paritarie di ogni  
ordine e grado per il tramite degli USR  
territorialmente competenti

*e p.c.* Al Ministero della Salute

[seggen@postacert.sanita.it](mailto:seggen@postacert.sanita.it)

Al Gabinetto del Ministero della Salute

[gab@postacert.sanita.it](mailto:gab@postacert.sanita.it)

Al Gabinetto del Ministero  
dell'Istruzione

[uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

**OGGETTO: trasmissione della nota tecnica relativa a: “*Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico*”.**

Si trasmette, in allegato alla presente, la nota tecnica “*Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico*”, elaborata con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione. Le misure introdotte dal documento, mediante la collaborazione tra le scuole e le autorità sanitarie locali, favoriscono l’erogazione del servizio scolastico in presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi COVID – 19 e permettono di rendere il più possibile omogenee, a livello nazionale, le misure di prevenzione da attuare a cura dei dipartimenti di prevenzione.

Premesso che il documento allegato ha carattere tecnico ed è destinato essenzialmente alle autorità sanitarie locali, con la presente nota si forniscono alle istituzioni scolastiche le seguenti indicazioni operative.



*Ministero dell'Istruzione*

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,  
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



*Ministero della Salute*

**DIREZIONE GENERALE DELLA  
PREVENZIONE SANITARIA**

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.

Fino all'intervento dell'autorità sanitaria, nell'immediatezza della conoscenza del caso positivo, l'Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario.

Il dirigente scolastico, o un suo delegato:

- informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
- trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
- segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.

Il dirigente scolastico individua come "contatti scolastici":

- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia,
- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria),
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico). Con riferimento a tali soggetti, fino all'intervento dell'autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire.

La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP: se il risultato è negativo possono rientrare a scuola;





*Ministero dell'Istruzione*

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,  
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



*Ministero della Salute*

**DIREZIONE GENERALE DELLA  
PREVENZIONE SANITARIA**

se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il MMG/PLS. Il DdP informa tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19 in caso di ulteriori casi positivi. Il dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:

- il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP;
- le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell'esito del test diagnostico; tali dati non sono nella disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati.

Si ritiene utile evidenziare, infine, che i DdP provvederanno ad individuare, per ciascun Istituto, figure istituzionali che possano, in qualità di referenti, intervenire tempestivamente e in ogni fase della procedura a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Il Capo Dipartimento per le risorse umane,  
finanziarie e strumentali  
*Jacopo Greco*

Il Direttore Generale della prevenzione  
sanitaria  
*Giovanni Rezza*



Firmato digitalmente da  
GRECO JACOPO  
C=IT  
O=MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE

*Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del  
firmatario ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39  
del 1993*



*Nota tecnica*

# Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Versione 28 ottobre 2021

Hanno collaborato alla stesura di questo documento:

Istituto Superiore di Sanità: Fortunato "Paolo" D'Ancona, Jessica Iera, Claudia Isonne, Adriano Grossi, Anna Teresa Palamara, Silvio Brusaferrò

Ministero della Salute: Giovanni Rezza, Francesco Maraglino, Anna Caraglia, Alessia D'Alisera, Andrea Siddu, Monica Sane Schepisi

Ministero dell'Istruzione: Jacopo Greco

Regioni: Francesca Russo (Regione Veneto), Michele Tonon (Regione Veneto), Petropulacos Kyriakoula (Regione Emilia-Romagna)

## *Considerazioni generali*

Considerata la necessità di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, si è ritenuta opportuna una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 anche alla luce dell'aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità.

Sebbene la valutazione dello stato di contatto di caso COVID-19 sia di competenza del Dipartimento di Prevenzione (DdP) e le relative azioni debbano essere intraprese dopo attenta valutazione dell'eventuale esposizione, le procedure di gestione dei contatti a livello scolastico dovrebbero essere semplificate attraverso un sistema che preveda una serie di automatismi, nel rispetto della normativa vigente della privacy, gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico COVID-19, in stretta collaborazione con il DdP. Resta inteso che a tali automatismi potranno seguire eventuali azioni di sanità pubblica, specifiche e puntuali, in seguito alla valutazione del rischio effettuata dal DdP, che rimane comunque incaricato della disposizione delle misure da intraprendere (inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici).

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi quindi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo e trasmette le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento di prevenzione in accordo al presente documento per l'avvio delle misure previste dal presente protocollo, sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato (nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o all'esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso l'isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP.

Poiché nel contesto scolastico è attualmente previsto l'utilizzo di mascherine, secondo le modalità previste dai protocolli di sicurezza vigenti, in combinazione con altre misure di prevenzione, una parte dei contatti in ambito scolastico potrà essere considerata a basso rischio, con l'introduzione di una strategia di "sorveglianza con testing" specifica.

Si ricorda che in base alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 la quarantena non è prevista per i contatti definiti come a basso rischio eccetto che in presenza di variante Beta sospetta o confermata.

## *Indicazioni operative*

Tenendo conto delle suddette considerazioni, si riportano di seguito le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione dei contatti di casi COVID-19, con le relative misure di sorveglianza con testing e quarantena, in ambito scolastico. Queste indicazioni sono applicabili nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale – IeFP).

Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati correlati epidemiologicamente nella classe/scuola.

1. In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il referente scolastico COVID-19 (circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020) o il dirigente scolastico, secondo la procedura concordata con il Dipartimento di prevenzione, individua i possibili “contatti scolastici” del caso positivo secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle 1 – 2 – 3 – 4 e trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni standardizzate, predisposte preventivamente dal DdP in accordo al presente documento, da intraprendere sulla base del presente protocollo, fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da parte del DdP. Qualora il DdP non sia già intervenuto, il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico segnala al DdP la presenza del caso positivo a scuola, i contatti scolastici individuati e comunica agli interessati le istruzioni standardizzate che sono state loro fornite.
2. I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un test antigenico o molecolare, inclusi anche i test molecolari su campione salivare come da circolare del Ministero della Salute, gratuito e valido ai fini diagnostici nella tempistica prevista nella tabella stessa. La modalità di prescrizione di tali test seguirà l'organizzazione regionale. Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla tempistica dei test.
  - a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.
  - b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici
3. Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2-3-4 e la relativa tempistica di rientro a scuola.
4. I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del test.
5. Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l'effettuazione del test a T0 potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP. Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone. I DdP comunicano tempestivamente al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico eventuali casi di positività.

Relativamente al test a T5, è facoltà del DdP disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) qualora non venga effettuato il test.
6. Si sottolinea che in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base all'attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all'indagine epidemiologica. L'operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte).

Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all'interno della classe in cui è stato individuato il

caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l'insegnante deve rispettare.

7. È opportuno che in ogni ASL siano identificati dei referenti per ogni scuola, i quali possano intervenire tempestivamente supportando il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico e prioritizzando i test del T0. È altresì raccomandato che i DdP predispongano preventivamente le indicazioni standardizzate per la gestione dei contatti scolastici e la sorveglianza con testing e che le mettano a disposizione dei referenti scolastici COVID-19 e dei Dirigenti Scolastici.
8. Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.
9. In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto minorenni) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.
10. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena.
11. Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening).
12. Nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica in corso sia con le capacità di testing disponibili in ogni contesto, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare.

Si ricorda che i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19.

In questo documento il soggetto vaccinato è colui che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell'11 agosto 2021.

Le indicazioni fornite trovano applicazione nella situazione epidemiologica attuale e andranno rivalutati in caso di aumento della circolazione virale o altra rilevante modifica della situazione epidemiologica.

Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing</li> <li>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena</li> </ul> In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- quarantena per tutta la classe</li> </ul>
Docenti	I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing</li> <li>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena</li> </ul> In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- quarantena per tutta la classe.</li> </ul>
		Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	Se il docente operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing. In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
Docenti	Insegnanti che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica. In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena.	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

\*\*Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dei contatti scolastici, il test viene programmato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.



**Regione Siciliana**  
**Assessorato Regionale della Salute**  
**UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L'EMERGENZA COVID**  
***Area Metropolitana di Catania***

ooo

Dott. Giuseppe Liberti

Prot. n. 0378880

Catania, 05/11/2021

All'ufficio scolastico provinciale area metropolitana

Ai Sig. Sindaci

Ai Dirigenti scolastici

Ai Direttori dei Distretti

Ai Dirigenti scolastici di ogni Distretto

Al Referente comunale Covid di Distretto

Alle organizzazioni sindacali di categoria

Ai PLS e MMG

E pc Al Sua Eccellenza il Prefetto di Catania

Al Direttore Generale ASP CT

Al Direttore sanitario

Al Direttore Amministrativo

Al Capo dipartimento di Prevenzione

**OGGETTO:** Circolare Ministeriale 0050079-03/11/2021-DGPRES-DGPRES-P – “Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Trasmissione documento”





**Regione Siciliana**  
**Assessorato Regionale della Salute**  
**UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L'EMERGENZA COVID**  
***Area Metropolitana di Catania***

ooo

Dott. Giuseppe Liberti

In seguito alla Circolare di cui all'oggetto, si riportano di seguito le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione dei contatti di casi Covid-19, con le misure di sorveglianza con *testing* e quarantena in ambito scolastico.

Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti interessati, alla scuola frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati epidemiologicamente nella classe/scuola.

Si allegano, altresì, schemi esplicativi per una più rapida consultazione.



**Regione Siciliana**  
**Assessorato Regionale della Salute**  
**UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L'EMERGENZA COVID**  
**Area Metropolitana di Catania**

ooo

Dott. Giuseppe Liberti

**SCUOLA 0-6 ANNI**

❖ **ALUNNO POSITIVO**

- Gli insegnanti e gli alunni, dovranno effettuare test “T0”<sup>1</sup> con relativa quarantena (7-10 giorni) a seguire test di controllo finale “TQ7”<sup>2</sup> o “TQ10”<sup>3</sup>.
- Gli operatori che hanno svolto attività in presenza nella sez./gruppo del caso positivo dovranno effettuare test “T0” e relativa quarantena (7-10 giorni) e test finale “TQ7” o “TQ10”.

❖ **INSEGNANTE POSITIVO**

- Gli alunni dovranno effettuare test “T0” con relativa quarantena (10 giorni) con test di controllo finale “TQ10”.
- Gli insegnanti dovranno effettuare test “T0”, se negativo rientreranno a scuola e ripeteranno il test “T5”<sup>4</sup>.
  - Nel caso in cui gli insegnanti non fossero vaccinati o negativizzati da > 6 mesi, dovranno effettuare test “T0” e in caso di contatto stretto osserveranno la quarantena di 10 giorni ripetendo il test “TQ10”. La valutazione del singolo caso è in carico al DdP o alle Strutture commissariali per l'emergenza ove presenti.

---

<sup>1</sup> T0: tampone da effettuare il prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico covid-19/dirigente scolastico

<sup>2</sup> TQ7: tampone da effettuare dopo 7 giorni di quarantena

<sup>3</sup> TQ10: tampone da effettuare dopo 10 giorni di quarantena

<sup>4</sup> T5: tampone da effettuare dopo 5 giorni dal tampone t0



**Regione Siciliana**  
**Assessorato Regionale della Salute**  
**UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L'EMERGENZA COVID**  
**Area Metropolitana di Catania**

ooo

Dott. Giuseppe Liberti

- Gli operatori, rispettati i protocolli anti-contagio, non dovranno eseguire alcun tampone (T0 e T5), in caso contrario seguiranno l'iter previsto per gli insegnanti.

**SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA**

❖ **ALUNNO POSITIVO**

- Gli alunni dovranno effettuare test "T0", se negativo potranno rientrare a scuola ed effettuare a 5 giorni il test "T5".
  - Gli insegnanti:
    - a) se vaccinati o negativizzati da < 6 mesi, dovranno effettuare test "T0", se questo dovesse risultare negativo potranno rientrare a scuola ed effettuare a 5 giorni il test "T5".
    - b) se non vaccinati o negativizzati da > 6 mesi, dovranno effettuare test "T0", e in caso di contatto stretto osserveranno il periodo di quarantena (10 giorni), ed effettuare infine il test "T10". La valutazione del singolo caso è in carico al DdP o alle Strutture commissariali per l'emergenza ove presenti.
  - Gli altri operatori scolastici che abbiano svolto attività insieme al caso positivo si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti. La valutazione del singolo caso è in carico al DdP o alle Strutture commissariali per l'emergenza ove presenti.
- Se oltre al caso positivo indice, trovassimo un ulteriore caso di positività (2 casi di positività in aula):
    - gli alunni vaccinati o negativizzati da < 6 mesi effettueranno sorveglianza con test T0 e T5;
    - gli alunni non vaccinati o negativizzati da > 6 mesi verranno posti in quarantena ed eseguiranno il tampone al "TQ10".



**Regione Siciliana**  
**Assessorato Regionale della Salute**  
**UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L'EMERGENZA COVID**  
**Area Metropolitana di Catania**

ooo

Dott. Giuseppe Liberti

- Se oltre al caso positivo indice, dovessimo trovare altri 2 casi di positività (3 casi di positività in aula):
  - verrà osservata la quarantena per tutta la classe.
  
- ❖ INSEGNANTE POSITIVO
  - Gli alunni dovranno effettuare test “T0”, se negativo potranno rientrare a scuola ed effettuare a 5 giorni il test “T5”.
  - Gli insegnanti:
    - a) se vaccinati o negativizzati da < 6 mesi, dovranno effettuare test “T0”, se questo dovesse risultare negativo potranno rientrare a scuola ed effettuare a 5 giorni il test “T5”;
    - b) non vaccinati o negativizzati da > 6 mesi, dovranno effettuare test “T0”, osservare il periodo di quarantena di 10 giorni (in caso di contatto stretto) ed effettuare infine il test “T10”. La valutazione del singolo caso è in carico al DdP o alle Strutture commissariali per l'emergenza ove presenti.
  - gli operatori, rispettati i protocolli anti-contagio, non dovranno eseguire alcun tampone (“T0” e “T5”); in caso contrario seguiranno l'iter previsto per gli insegnanti.
  
- Se oltre al caso positivo indice, trovassimo un ulteriore caso di positività (2 casi di positività in aula):
  - gli alunni vaccinati o negativizzati da < 6 mesi effettueranno sorveglianza con test “T0” e “T5”;
  - gli alunni non vaccinati o negativizzati da > 6 mesi verranno posti in quarantena ed eseguiranno il tampone al “TQ10”.
  
- Se oltre al caso positivo indice, dovessimo trovare altri 2 casi di positività (3 casi di positività in aula):
  - verrà osservata la quarantena per tutta la classe.



**Regione Siciliana**  
**Assessorato Regionale della Salute**  
**UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L'EMERGENZA COVID**  
**Area Metropolitana di Catania**

ooo

Dott. Giuseppe Liberti

- Altre classi:

hanno bisogno di una valutazione specifica, ma non dovrebbero effettuare nessun tampone (T0 e T5).

**ULTERIORI SPECIFICHE**

1. L'iter di sorveglianza sanitaria inizia dal momento in cui si è avuta formale comunicazione del caso positivo da parte del referente scolastico covid-19/Dirigente scolastico.
2. Il rientro a scuola dopo l'effettuazione del test potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione in merito all'effettuazione del tampone.
3. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con *testing* devono effettuare quarantena così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 (14 giorni + certificato medico)
4. Relativamente al test "T5", è competenza del DdP o alle Strutture commissariali per l'emergenza, ove presenti, disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) qualora non venga effettuato il test.
5. Sarà compito delle unità "Usca Scuole" organizzare tempestivamente, seguendo le tempistiche previste dalla Circolare ministeriale, l'esecuzione del tampone in tempo "T0" e "T5".
6. Anche per i soggetti posti in quarantena, il test "T0" è fortemente raccomandato per valutare la situazione epidemiologica nella classe.
7. I contatti devono essere indentificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo.

# SCUOLE PRIMARIE/SECONDARIE

## ☐ ALUNNI

### ➤ CON 1 STUDENTE O INSEGNATE POSITIVO:

1. Gli alunni fanno un tampone entro le 48h dalla comunicazione pervenuta da parte della Scuola (T0) – se il test è negativo restano in classe
2. Gli alunni ripetono il tampone a distanza di 5 giorni dal primo (T5) – se il test è negativo restano in classe

### ➤ CON 2 POSITIVI IN AULA:

1. Soggetti VACCINATI/NEGATIVIZZATI NEGLI ULTIMI 6 MESI  
→ Sorveglianza con Testing (T0 + T5)
2. Soggetti NON VACCINATI/NEGATIVIZZATI DA PIU' DI 6 MESI  
→ Tampone entro 48 h dalla segnalazione (T0) + Quarantena (10 giorni) + Tampone a fine quarantena (TQ10)

### ➤ CON 3 POSITIVI IN AULA:

1. Quarantena per tutta la classe

## ☐ INSEGNANTI

### ➤ CON 1 O 2 STUDENTI E/O INSEGNATI POSITIVI:

1. Soggetti VACCINATI/NEGATIVIZZATI NEGLI ULTIMI 6 MESI  
→ Sorveglianza con Testing (T0 + T5)
2. Soggetti NON VACCINATI/NEGATIVIZZATI DA PIU' DI 6 MESI →  
Tampone entro 48 h dalla segnalazione (T0) + Quarantena (10 giorni) + Tampone a fine quarantena (TQ10)

### ➤ CON 3 POSITIVI IN AULA:

1. Quarantena per tutta la classe

**\*\*La valutazione del singolo caso è in carico al DdP o alle strutture commissariali ove presenti\*\***